



Bruxelles, 7 maggio 2019
(OR. en)

8570/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0170(COD)**

**CODEC 947
GAF 42
FIN 299
PE 200**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE), ha presentato una relazione sulla proposta di regolamento a nome della commissione per il controllo dei bilanci. La relazione conteneva 140 emendamenti (emendamenti 1-140) alla proposta.

Inoltre, il gruppo politico PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 141 e 142).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 16 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-4 e 6-140 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0338),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0214/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0179/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ [Parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea.](#)

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939⁴ del Consiglio, l'Unione ha notevolmente rafforzato i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") *avrà* il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento

(1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, l'Unione ha notevolmente rafforzato ***le disposizioni del quadro normativo armonizzato concernenti*** i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") ***costituisce una priorità chiave nei settori della giustizia penale e della lotta contro la frode, avendo*** il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Ufficio europeo per la lotta

Emendamento

(2) ***Al fine di tutelare gli interessi***

antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

finanziari dell'Unione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il

Emendamento

(3) È pertanto opportuno modificare *e adeguare di conseguenza* il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi, *il che comporta l'attuazione dei principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni*.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il

regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento

(5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa **presunta** in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a **determinate** condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a **specifiche** condizioni, **previa consultazione dell'EPPO**. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi

proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO **non solleva obiezioni**, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO **accoglie la richiesta**, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

Emendamento

(12) Per garantire un efficace coordinamento, **cooperazione e trasparenza** tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni **al fine di garantire la complementarità** ed evitare sovrapposizioni. **A tal fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli.** L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio.

Emendamento

(14) È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio. ***La Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta globale entro due anni dalla valutazione sia dell'EPPO che dell'Ufficio e della loro cooperazione.***

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico.

Emendamento

(24) Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal ***tipo di*** supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Al fine di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali, l'Ufficio dovrebbe istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali, a cui dovrebbe assegnare risorse adeguate. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) *Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Ufficio in cooperazione con il controllore delle garanzie procedurali al fine di tutelare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il controllore dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Ufficio dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia. Esso dovrebbe indicare, in particolare, il numero delle denunce che ha ricevuto, la natura delle violazioni dei diritti e delle garanzie procedurali, le*

attività interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Ufficio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010⁹ del Consiglio al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Emendamento

(29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010⁹, ***tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^{9 bis}***, al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

^{9 bis} Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) *Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fornire all'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni. Quando l'Ufficio trasmette raccomandazioni giudiziarie alle procure nazionali di uno Stato membro e non viene dato loro alcun seguito, lo Stato membro dovrebbe giustificare la sua decisione all'Ufficio. Una volta all'anno l'Ufficio dovrebbe elaborare una relazione al fine di fornire un resoconto dell'assistenza fornita dagli Stati membri e del seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) *Al fine di integrare le norme procedurali sulla condotta delle indagini stabilite al presente regolamento, l'Ufficio dovrebbe definire un codice procedurale per le indagini a cui il suo personale dovrebbe attenersi. Fatta salva l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio delle sue competenze, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito all'istituzione di un tale codice procedurale. Tali atti delegati dovrebbero includere in particolare le prassi da seguire nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni*

investigative permesse; i legittimi diritti delle persone interessate; le garanzie procedurali; le disposizioni in materia di tutela dei dati e la politica in materia di comunicazione e di accesso ai documenti; le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati; le relazioni con l'EPPO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori l'Ufficio svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione dovrebbe procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quater) Entro cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento e in particolare l'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

(-1) all'articolo 1, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla

"1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come "Unione"), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, ("Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:"

seguinte:

"1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come "Unione"), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, ("Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:"

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria."

Emendamento

(-1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria."

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore

"d) Regolamento (CE) n. 45/2001."

Emendamento

(-1 ter) All'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il regolamento (UE) 2018/1725;"

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

(-1 quater) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d bis):

"d bis) il regolamento (UE) 2016/679."

Emendamento

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo in vigore

(-1 quinquies) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Emendamento

"4. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi ("istituzioni, organi e organismi"), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come "funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale")."

"4. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi ("istituzioni, organi e organismi") **e fatto salvo l'articolo 12 quinquies**, l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come "funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale")."

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati.

Emendamento

4 bis. L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea ("EPPO"), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca, **sulla complementarità, sull'assenza di sovrapposizioni** e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la

complementarità dei rispettivi mandati.

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo in vigore

"5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e *lo svolgimento* di indagini."

Emendamento

(1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni, *lo svolgimento e il follow-up* di indagini."

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 2

Testo in vigore

Emendamento

"2) "irregolarità" un'irregolarità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;"

(1 ter) all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "irregolarità" un'irregolarità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, **comprese le violazioni che incidono sulle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;**"

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 3

Testo in vigore

"3) "frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione" la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;"

Emendamento

(1 quater) All'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "frodi, corruzione e ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione" la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;"

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 5

Testo in vigore

"5) "persona interessata" ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono pertanto

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) "persona interessata" ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono

oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;"

pertanto oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;".

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *All'articolo 2, è inserito il seguente punto 7 bis:*

"7 bis) *"membro di un'istituzione" un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione europea, un membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea e un membro della Corte dei conti, a seconda dei casi."*

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) *All'articolo 2 è inserito il seguente punto 7 ter:*

"7 ter. *"gli stessi fatti" l'identità dei fatti rilevanti, intesi come l'esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate tra loro e che,*

nella loro totalità, possono stabilire elementi di un'inchiesta concreta che è di competenza dell'Ufficio o della Procura europea."

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Indagini esterne

Emendamento

Controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e nei paesi terzi

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1 *e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3*, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Emendamento

1. Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, **anche mediante colloqui, e informazioni** scritte agli operatori economici.

Emendamento

3. Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali e scritte agli operatori economici **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce **senza indebito ritardo** al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni *e* alla documentazione ***relative*** alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino ***necessarie*** per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni, alla documentazione ***e ai dati relativi*** alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino ***necessari*** per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. ***Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Qualora sia dimostrato che uno Stato membro non rispetti l'obbligo di cooperare conformemente ai paragrafi 6 e 7, l'Unione è autorizzata a recuperare l'importo relativo al controllo sul posto o all'indagine in questione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. *Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.*

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. *Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità*

soppresso

competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – titolo

Testo in vigore

Indagini *interne*

Emendamento

-a) all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

"Ulteriori disposizioni sulle indagini"

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

(-a bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. *Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge* indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi ("*indagini interne*").

"1. *Le* indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi *nei settori di cui all'articolo 1* sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti."

Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti."

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nel corso delle indagini ***interne***:

Emendamento

2. Nel corso delle indagini:

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi,

Emendamento

a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo, ***nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi***

nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

finanziari dell'Unione, alle informazioni e ai dati pertinenti *relativi alla questione oggetto dell'indagine*, a prescindere dal *tipo di* supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. *Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine.* L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale.

Emendamento

b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ***agli operatori economici***, ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale, ***accuratamente documentate conformemente alle norme vigenti dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. Gli operatori economici collaborano con l'Ufficio.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

b) il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente:**

3. Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.;

Emendamento

b) il paragrafo 3 è **soppresso;**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo in vigore

"4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine interna nei loro locali o quando consulta un documento o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne."

Emendamento

b bis) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine nei loro locali o quando consulta un documento **o i dati** o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini."

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo in vigore

"5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini **interne**."

Emendamento

b ter) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini."

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo in vigore

"Qualora dalle indagini **interne** emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato."

Emendamento

b quater) all'articolo 4, paragrafo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Qualora dalle indagini emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato."

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo in vigore

"In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine **interna** utilizzando i consueti canali di comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni."

Emendamento

b quinquies) all'articolo 4, paragrafo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine utilizzando i consueti canali di comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni."

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b sexies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo in vigore

"7. La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine **interna**."

Emendamento

b sexies) all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine."

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine **interna**, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione **alle istituzioni, agli organi o agli organismi** interessati. **Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi** interessati **informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.**

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione, **se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri** interessati **e alle istituzioni, agli organi o agli organismi** interessati.

Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 2

Testo in vigore

Se necessario, l'Ufficio informa anche le

Emendamento

(c bis) al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda le indagini

autorità competenti *dello Stato membro interessato*. *In tal caso*, si applicano i requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio.

all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi, laddove l'Ufficio informi le autorità competenti *degli Stati membri interessati*, si applicano i requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio."

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto a norma dell'articolo 3, fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo."

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. ***La decisione del direttore generale di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di***

Emendamento

(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il periodo di valutazione che precede la decisione non supera i due mesi. Se noto, l'informatore che ha

indagini e del relativo piano di gestione annuale, stabiliti conformemente all'articolo 17, paragrafo 5. Tale decisione tiene conto altresì della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell'Ufficio e della proporzionalità delle misure impiegate. Con riguardo alle indagini interne, si tiene conto specificamente dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell'incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario.

fornito le informazioni sottostanti è informato come opportuno.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

La decisione di avviare le indagini *esterne* è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di **uno Stato membro interessato o di** un'istituzione, organo o organismo dell'Unione.

Emendamento

(a ter) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La decisione di avviare le indagini è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione **o di uno Stato membro.**";

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

***(a quater) al paragrafo 2, il comma 2 è
soppresso;***

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

***(a quinquies) il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente:***

3. Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine ***interna*** a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso ***un'indagine interna*** dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio.

"3. Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso tale indagine dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio. Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939."

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 3 – ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

(b) *al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:*

soppresso

"Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.";

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine *interna*, **può trasmettere** senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.

(b bis) *all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine *all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione*, **trasmette** senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.";

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Testo della Commissione

6. Il direttore generale, se decide di non **avviare un'indagine esterna, può trasmettere** senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.

Emendamento

6. Il direttore generale, se decide di non **svolgere un controllo o una verifica sul posto a norma dell'articolo 3, nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette** senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è aggiunto il paragrafo 6 bis:
"6 bis. Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, in merito ai casi in cui abbia deciso di non avviare un'indagine, indicando i motivi di tale decisione."

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato.

Emendamento

(-a) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato. ***Il direttore generale non svolge indagini personalmente.***"

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere in modo efficace ***le sue mansioni***.

Emendamento

(c bis) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere ***le sue mansioni in conformità del presente regolamento*** in modo efficace ***e senza indebito ritardo.***"

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Se un'indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l'articolo 3 e l'articolo 4.

Emendamento

(c ter) il paragrafo 4 è soppresso;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo in vigore

6. Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:

Emendamento

(c quater) al paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6. Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso *e suggerisce le misure da adottare*. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:"

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

(b) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere ***se sia opportuno adottare*** misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

Emendamento

(c quinquies) ***al paragrafo 6, primo comma, la lettera b)*** è sostituita dalla seguente:

"b) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere ***in merito alle opportune*** misure amministrative cautelari ***da adottare*** per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;"

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c sexies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, ***nel caso di un'indagine esterna, nell'ambito di competenza di un'autorità*** nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.

Emendamento

(c sexies) ***al paragrafo 6, primo comma, la lettera c)*** è sostituita dalla seguente:

"c) le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o ***altra autorità*** nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini."

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera d

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato **può consultare in qualsiasi momento** l'Ufficio **per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate** misure cautelari, **comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione.**

Emendamento

In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato **informa senza indugio** l'Ufficio **di eventuali deviazioni dalle** misure cautelari **suggerite e dei motivi della deviazione.**

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera e

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando **i motivi e, se del caso,** le misure correttive **previste** al fine di accelerare l'indagine.

Emendamento

8. Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando **in dettaglio i motivi del ritardo e** le misure correttive **adottate** al fine di accelerare l'indagine.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(e bis) è aggiunto il paragrafo 8 bis:
"8 bis. La segnalazione contiene, come minimo, una breve descrizione dei fatti, la loro qualificazione giuridica, una valutazione del danno reale o potenziale, la scadenza dei termini di prescrizione, i motivi per cui non è stato possibile mantenere il periodo di dodici mesi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine, ove opportuno"*

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.";
Tale obbligo si applica all'EPPO quando i casi in questione non rientrano nel suo mandato a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939."*

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione

Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono *invece trasmettere* all'Ufficio copia di tale segnalazione.

Emendamento

Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono **adempiere all'obbligo stabilito nel primo comma trasmettendo** all'Ufficio copia di tale segnalazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indugio** all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono **senza indebito ritardo** all'Ufficio, **su richiesta dello stesso o di propria iniziativa**, ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita **o irregolarità** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente articolo non si applica all'EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma **degli articoli 22 e 25** del regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento

Il presente articolo non si applica all'EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma **del capo IV** del regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 4

Testo in vigore

Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto.

"I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto. ***La persona interessata è tuttavia informata dei suoi diritti prima dell'acquisizione di una dichiarazione, in particolare del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.***"

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli **11** e **12** del regolamento (**CE**) **n. 45/2001**, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali **osservazioni**.

Emendamento

(-a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli **15** e **16** del regolamento (**UE**) **2018/1725**, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali."

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Testo della Commissione

Emendamento

*(a bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis:
"5 bis. Per i casi in cui l'Ufficio
raccomanda un seguito giudiziario, e fatti
salvi i diritti degli informatori in materia
di riservatezza, la persona interessata ha
accesso alla relazione redatta dall'Ufficio
a norma dell'articolo 11 a seguito della
sua indagine e a qualsiasi documento
pertinente, nella misura in cui questi si
riferiscano a tale persona e laddove, se del
caso, né l'EPPO né le autorità giudiziarie
nazionali sollevino obiezioni entro un
periodo di sei mesi. Un'autorizzazione da
parte dell'autorità giudiziaria competente
può inoltre essere concessa prima della
scadenza di tale periodo."*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(8 bis) È inserito l'articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis
Controllore delle garanzie procedurali
1. Un controllore delle garanzie
procedurali ("il controllore") è nominato
dalla Commissione, secondo la procedura
di cui al paragrafo 2, per un periodo di
cinque anni non rinnovabile. Allo scadere
del mandato, rimane in carica fino alla
sua sostituzione.
2. In seguito alla pubblicazione di un
invito a presentare candidature nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la
Commissione stabilisce un elenco di
candidati in possesso dei requisiti*

prescritti per i posti di controllore e di supplente. La Commissione designa il controllore di concerto con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3. Il controllore dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie in materia di diritti e garanzie procedurali.

4. Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni nell'adempimento delle sue funzioni.

5. Il controllore vigila sul rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali da parte dell'Ufficio. È competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio.

6. Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito all'esercizio di tale funzione. Essa non riguarda singoli casi oggetto d'indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura."

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) È inserito l'articolo 9 ter seguente:

"Articolo 9 ter

Meccanismo di denuncia

1. L'Ufficio, in collaborazione con il controllore, adotta le misure necessarie all'istituzione di un meccanismo di denuncia volto a monitorare e ad

assicurare il rispetto delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio.

2. Qualsiasi persona interessata da un'indagine dell'Ufficio ha il diritto di presentare denuncia al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all'articolo 9. La presentazione di una denuncia non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell'indagine in corso.

3. La denuncia può essere presentata al più tardi un mese dopo che l'autore sia venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono la presunta violazione delle sue garanzie procedurali. Nessuna denuncia può essere presentata dopo che sia trascorso un mese dalla conclusione dell'indagine. Le denunce relative al termine di preavviso, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, sono presentate prima della scadenza del termine di preavviso ivi stabilito.

4. Quando riceve una denuncia, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale dell'Ufficio e offre all'Ufficio la possibilità di risolvere la questione sollevata dal denunciante entro 15 giorni lavorativi.

5. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, l'Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni che possano essere necessarie a quest'ultimo per emettere una raccomandazione.

6. Il controllore emette una raccomandazione in merito alla denuncia senza indugio e al più tardi entro due mesi dalla comunicazione, a cura dell'Ufficio, dell'azione adottata per risolvere la questione o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La raccomandazione è trasmessa all'Ufficio e comunicata al denunciante. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il termine per la formulazione della raccomandazione di altri 15 giorni. Il controllore informa, mediante lettera, il direttore generale dei motivi della proroga. In assenza di una

raccomandazione del controllore entro il termine stabilito al presente paragrafo, si ritiene che quest'ultimo abbia respinto la denuncia senza raccomandazione.

7. Senza interferire nello svolgimento dell'indagine in corso, il controllore esamina la denuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio. Con il loro consenso, il controllore può chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti.

8. Il direttore generale segue la raccomandazione del controllore sulla questione, salvo in casi debitamente giustificati in cui il direttore possa discostarsi dalla stessa. Se si discosta dalla raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al denunciante e al controllore i principali motivi di tale decisione, nella misura in cui ciò non interferisca con l'indagine in corso. Egli indica le ragioni che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d'indagine.

9. Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente al rispetto delle garanzie procedurali durante il mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata di cui all'articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore deve rispondere.

10. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 90 bis dello statuto, in caso di denuncia presentata al direttore generale da un funzionario o altro agente dell'Unione in conformità dell'articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato denuncia al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di

rispondere alla denuncia."

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni pertinenti.

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne ***alle istituzioni, agli organi e agli organismi*** sono protette dalle disposizioni pertinenti ***a norma del diritto nazionale e dell'Unione.***"

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini ***interne*** sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione.

Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini ***all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi*** sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione."

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(-a ter) è aggiunto il paragrafo 3 bis:
"3 bis. L'Ufficio rende note le sue relazioni e raccomandazioni dopo che tutte le relative procedure nazionali e a livello di Unione sono state concluse dagli organismi competenti e tale divulgazione non incide più sulle indagini. La divulgazione rispetta le norme e i principi di protezione dei dati stabiliti al presente articolo e all'articolo 1."*

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

a bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis:

"5 bis. Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'Unione sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione dell'UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione."

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull'opportunità di adottare provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte ***costituiscono*** elementi di prova ***nei procedimenti giudiziari*** di ***carattere non penale*** dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri.

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte, ***compresi tutti gli*** elementi di prova ***a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari*** dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. ***Il presente regolamento non incide sul potere degli organi giurisdizionali nazionali di valutare liberamente gli elementi di prova.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del *terzo* comma.

Emendamento

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del *primo* comma.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organi giurisdizionali nazionali notificano all'Ufficio qualsiasi rifiuto degli elementi di prova a norma del presente paragrafo. La notifica comprende la base giuridica e una giustificazione dettagliata del rifiuto. Nelle sue relazioni annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, il direttore generale valuta l'ammissibilità degli elementi di prova negli Stati membri.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine **esterna** e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini **esterne**, e, **se necessario**, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini **esterne** il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio.

3. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi, **se del caso**, alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini, e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini il seguito, **in particolare di natura disciplinare o giudiziaria**, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio. **Entro nove mesi le autorità competenti degli Stati membri riferiscono all'Ufficio**

*in merito alle azioni adottate in risposta
alla relazione d'indagine.*

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

(c bis) il paragrafo 4 è soppresso;

4. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

*(c ter) all'articolo 11, il paragrafo 5 è
sostituito dal seguente:*

5. Se la relazione redatta a seguito di

"5. Se la relazione redatta a seguito di

un'indagine **interna** rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

un'indagine rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa **senza indugio** alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, **fatti salvi gli articoli 12 quater e 12 quinquies.**"

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi assicurano che le raccomandazioni disciplinari, amministrative, finanziarie e giudiziarie formulate dal direttore generale a norma dei paragrafi 1 e 3 siano attuate e inviano all'Ufficio una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati entro il 31 marzo di ogni anno, che riporta anche i motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dell'Ufficio, se del caso."

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera c quinquies (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 – paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

(c quinquies) all'articolo 11, il paragrafo 8 è così modificato:

8. Qualora un informatore *che* abbia comunicato all'Ufficio informazioni che *conducono o sono connesse* a un'indagine *ne faccia richiesta*, l'Ufficio *può informare* tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.

"8. Qualora un informatore abbia comunicato all'Ufficio informazioni che *hanno condotto* a un'indagine, l'Ufficio *informa* tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza."

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Dopo l'articolo 11 è inserito un nuovo articolo:*

"Articolo 11 bis

Ricorso dinanzi al Tribunale

Qualsiasi persona interessata può presentare ricorso contro la Commissione per l'annullamento della relazione d'indagine trasmessa alle autorità nazionali o alle istituzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati, ivi compresa la violazione della Carta, o abuso di potere."

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di **indagini esterne** in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale.

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di **controlli o verifiche sul posto a norma dell'articolo 3** in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. **Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.**";

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 1 – ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

soppresso

"Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.";

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini *interne* su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini *all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi* su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.";

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio *in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio*, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio *entro un mese* delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli obblighi di mutua assistenza amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio^{1 bis} e del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio^{1 ter} si applicano anche alle attività di coordinamento relative ai Fondi strutturali e d'investimento europei a norma del presente articolo.

Ibis Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1).

Iter Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 1

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità **dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3**, del

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità **del capo IV** del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene

regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene **in qualsiasi momento**, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

non appena possibile, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

Emendamento

2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti **e le informazioni di cui dispone l'Ufficio**, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, **qualora l'Ufficio disponga di tali informazioni**, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta. **Assieme alla segnalazione, l'Ufficio trasmette all'EPPO qualsiasi altra informazione pertinente sul caso di cui sia a conoscenza.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi

Emendamento

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi

di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2.

di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. ***L'Ufficio si astiene dall'attuare misure che possano compromettere eventuali indagini future dell'EPPO.***

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si ***applica il paragrafo 3.***

Emendamento

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si ***applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L'Ufficio informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine svolta dall'Ufficio o dall'EPPO.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 2013/833

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5 se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies.

Emendamento

1. Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5, **e interrompe un'indagine in corso**, se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies. **Il direttore generale informa l'EPPO in merito a ciascuna decisione relativa al mancato avvio o all'interruzione adottata per tali motivi.**

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi. **Tale termine può essere prorogato in casi eccezionali secondo le modalità da stabilire negli accordi di lavoro di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1.**

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'Ufficio chiuda la propria indagine ai sensi del primo comma, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o adottare misure che possano compromettere un'indagine o un'azione penale condotta dall'EPPO. Quando i motivi che giustificano tale richiesta non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013

Articolo 12 quinquies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora l'EPPO chiuda o interrompa un'indagine in relazione alla quale aveva ricevuto informazioni dal direttore generale ai sensi del paragrafo 1 e che è pertinente per l'esercizio del mandato dell'Ufficio, ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo e può presentare raccomandazioni sul seguito da dare alle

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A norma del paragrafo 1, **la richiesta** viene trasmessa per iscritto e precisa la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare *e*, se del caso, il calendario previsto a tal fine. ***Nella misura in cui siano pertinenti ai propri fini, la richiesta contiene informazioni sull'indagine dell'EPPO.*** Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari.

Emendamento

2. ***Una richiesta*** a norma del paragrafo 1 viene trasmessa per iscritto e precisa ***almeno:***

(a) informazioni sull'indagine dell'EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta;

(b) la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare;

(c) se del caso, il calendario previsto a tal fine;

(d) eventuali istruzioni a norma del paragrafo 2 bis.

Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Al fine di tutelare l'ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove, su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio attui misure di sostegno o complementari a norma del presente articolo, l'EPPO può incaricare l'Ufficio di applicare norme più elevate in materia di diritti fondamentali, garanzie procedurali e protezione dei dati rispetto a quelle previste dal presente regolamento. A tal fine, specifica in dettaglio i requisiti formali e le procedure da applicare.

In assenza di tali indicazioni specifiche dell'EPPO, alle misure attuate dall'Ufficio a norma del presente articolo si applicano mutatis mutandis il capo VI (garanzie procedurali) e il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 1

In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine.

In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata **o proseguita** un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine **e**

chiedendo il consenso scritto dell'EPPO all'avvio di un'indagine complementare.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro **30** giorni dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO **può opporsi** all'avvio di un'indagine o al compimento di **determinati atti** ad essa **relativi**, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. Quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento

Entro **20** giorni **lavorativi** dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO **dà il proprio consenso oppure si oppone** all'avvio **o al proseguimento** di un'indagine o al compimento di **qualsiasi atto** ad essa **relativo**, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. **In situazioni debitamente giustificate, l'EPPO può prorogare il termine di ulteriori 10 giorni lavorativi, informandone l'Ufficio.**

Qualora l'EPPO si opponga, l'Ufficio non avvia un'indagine complementare. In tal caso, quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora l'EPPO *non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente*, l'Ufficio può avviare un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento

Qualora l'EPPO *dia il proprio consenso*, l'Ufficio può avviare *o proseguire* un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'EPPO non risponda entro il termine di cui al secondo comma, l'Ufficio può avviare consultazioni con essa al fine di adottare una decisione entro 10 giorni.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio

di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate. Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse da parte di entrambi gli uffici.

di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate, ***nonché l'istituzione di piattaforme informatiche, compreso un approccio comune agli aggiornamenti e alla compatibilità del software.*** Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse ***al fine di determinare le competenze nelle indagini svolte*** da parte di entrambi gli uffici. ***Essi comprendono inoltre disposizioni sul trasferimento di prove tra l'Ufficio e l'EPPO, nonché disposizioni sulla ripartizione delle spese.***

Prima dell'adozione degli accordi di lavoro con l'EPPO, il direttore generale invia per conoscenza il progetto al Garante europeo della protezione dei dati, al comitato di vigilanza e al Parlamento europeo. Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato di vigilanza formulano i propri pareri senza indugio.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 2 octies – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte dell'Ufficio è effettuato solo nella misura necessaria per lo svolgimento delle

funzioni dell'Ufficio quali definite dal presente regolamento ed è debitamente giustificato e convalidato tramite una procedura interna istituita dall'Ufficio. L'Ufficio conserva un registro di tutti gli accessi al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 12 octies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

(12 bis) L'articolo 15 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali

"Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali

e alla durata delle indagini, ***alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all'articolo 7, paragrafo 8.***

e alla durata delle indagini.";

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 5

Testo in vigore

In situazioni debitamente motivate, il comitato di vigilanza può chiedere all'Ufficio informazioni supplementari sulle indagini, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.

Emendamento

(b) al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Al comitato di vigilanza è consentito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l'adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati."

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore

Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per

Emendamento

(c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per

conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, ***indipendentemente dall'Ufficio***, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.";

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di vigilanza

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita ***o irregolarità*** lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di

partecipa allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.

vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. ***Il Procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni.*** Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.";

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – terza frase

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Rappresentanti della Corte dei conti, dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza."

Emendamento

soppresso

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

2. Lo scambio di opinioni può riguardare:

"2. Lo scambio di opinioni può riguardare *qualsiasi argomento su cui concordano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Più in particolare, lo scambio di opinioni può riguardare:*";

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO."

Emendamento

(d) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO, *e le misure adottate in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;*

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore

(e) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri;

Emendamento

(b bis) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"(e) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri *e le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;*"

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) dopo il paragrafo 4 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 bis:

"4 bis. A rotazione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione presiedono lo scambio di opinioni."

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. ***Il direttore generale è assunto in qualità di agente temporaneo a norma dello statuto.***";

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. **La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.**

Emendamento

(-a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. Il direttore generale **è designato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ed è successivamente nominato da quest'ultima.**";

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni

Emendamento

3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni

relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini *esterne ed interne o* alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.

relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini *o delle attività di coordinamento, oppure* alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate *e* sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

Emendamento

(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale riferisce regolarmente, *e almeno una volta all'anno*, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate, sulle difficoltà incontrate *e sul seguito dato dall'Ufficio alle raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza in conformità dell'articolo 15*, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

La relazione annuale comprende inoltre una valutazione del livello di cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi, con particolare riguardo all'attuazione dell'articolo 11,

paragrafo 2 e paragrafo 6 bis.";

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a ter) è aggiunto il paragrafo 4 bis:
"4 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, nell'ambito dei suoi diritti di controllo del bilancio, il direttore generale può fornire informazioni in merito alle attività dell'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei procedimenti di seguito. Il Parlamento europeo garantisce la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.*

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell'ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini e le trasmette, prima della pubblicazione, al comitato di

(a quater) al paragrafo 5, il primo comma è soppresso;

vigilanza.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri *e* all'EPPO;

Emendamento

(b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri *o* all'EPPO;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) al paragrafo 5, terzo comma, è inserita una nuova lettera dopo la lettera b:

"(b bis) dei casi archiviati;"

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

(b ter) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e **dei testimoni e** del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all'articolo 11, paragrafo 2. **Il controllo di legalità è effettuato da esperti di diritto e di procedure investigative dell'Ufficio in possesso delle qualifiche per esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.**";

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. **Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l'altro:**

- (a) **lo svolgimento delle indagini;**
- (b) **le garanzie procedurali;**

Emendamento

(b quater) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis relativi all'adozione di un codice procedurale per le indagini cui il personale dell'Ufficio deve attenersi. Gli atti delegati riguardano in particolare:**

- (a) **le prassi da seguire nell'attuazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio;**
- (b) **le regole particolareggiate che**

- (c) *informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità;*
- (d) *la protezione dei dati.*

Tali orientamenti, nonché eventuali loro modifiche, sono adottati dopo che sia stata data al comitato di vigilanza la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito e sono quindi trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e pubblicati a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse;

- (c) *i legittimi diritti delle persone interessate;*

- (d) *le garanzie procedurali;*

(d bis) le disposizioni in materia di tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti;

(d ter) le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati;

(d quater) le relazioni con l'EPPO.

Durante i lavori preparatori la Commissione consulta il comitato di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati.

Qualsiasi atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo è pubblicato a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.";

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera c

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(c) al paragrafo 8, primo comma, è aggiunta la lettera e) seguente:

"(e) relazioni con l'EPPO."

Emendamento

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1

Testo in vigore

Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.

Emendamento

(c bis) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale **o revocare la sua immunità**, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.";

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19

Testo in vigore

Articolo 19
Relazione di valutazione
Entro il 2 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza **e specifica se è necessario modificare il presente regolamento.**

Emendamento

(14 bis) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19
Relazione di valutazione **e revisione**
Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione **e sull'impatto** del presente regolamento, **in particolare in**

merito all'efficacia e all'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza.

Entro due anni dalla presentazione della relazione di valutazione, a norma del primo comma, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare il quadro dell'Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell'Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l'EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all'EPPO.";

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) È inserito un nuovo articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal ... (data di entrata in vigore del presente regolamento). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più*

tardi nove mesi prima del termine del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";